

DELIBERA N. 251/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
(VARESE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 24 maggio e 5 giugno 2019 (rispettivamente prot.lli n. 225864 e 243210) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Gazzada Schianno (Varese) a seguito della segnalazione del sig. Paolo Trevisan, capolista candidato sindaco per la lista civica *“Futuro Comune per Gazzada Schianno”* - qui pervenuta in data 21 maggio 2019 (prot. n. 218139) - con la quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune il quale *“ha diffuso e promosso iniziative al solo evidente fine di promuovere l'immagine della pubblica amministrazione e dei protagonisti di essa in corsa nella*



campagna elettorale". In particolare, l'Amministrazione denunciata ha "comunicato ai cittadini, a mezzo di canali istituzionali quali l'utenza destinata sms (388.1287812) e mailing list del comune medesimo, nonché dalle pagine del periodico in "Punto Comune" l'invito "a partecipare ad un evento celebrativo e promozionale della "casetta dell'Acqua" previsto e calendarizzato per il 18.5.19 anticipando speciali promozioni e gadget per i presenti, altresì legando l'evento alla presenza di illustri invitati, come la vice presidente di regione Lombardia avv. Francesca Brianza di estrazione Lega in evidente supporto promozionale del Gruppo di maggioranza consiliare a sostegno palese della lista "Lega e Indipendenti insieme per Gazzada Schianno"". Inoltre, "dallo scorso 15 maggio 2019 in avanti, cioè successivamente all'indizione dei comizi elettorali è stato consegnato a mezzo piego postale ai cittadini residenti in Gazzada Schianno copia del periodico "Punto Comune" edito dal Comune di Gazzada Schianno che [...] reca apertamente messaggi propagandistici a favore di una lista elettorale (Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno) assumendo, di contro, posizioni avverse le iniziative della lista civica Futuro Comune per Gazzada Schianno [...] sin dal titolo in copertina [nonché] nell'editoriale a cura della Sindaca e dell'articolo a cura del gruppo consiliare di maggioranza". In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 24 maggio 2019, a cui il Comune di Gazzada Schianno non ha dato riscontro, verificata l'assenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, l'intera documentazione istruttoria dalla quale non risultano pervenute nei termini previsti dall'art. 10 della legge 28 del 2000 le memorie difensive del Comune di Gazzada Schianno a seguito della contestazione del 24 maggio 2019 da parte del Comitato regionale competente nella persona del Sindaco Signora Cristina Bertuletti inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: "comune.gazzadaschianno@secmail.it";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate



a) *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come l'evento celebrativo e promozionale della *“casetta dell'Acqua”* previsto per il giorno 18 maggio 2019 e il concerto di pianoforte e chitarra, programmato per il 21 maggio seguente;

PRESA VISIONE degli allegati alla segnalazione e, in particolare di:

- copia di due messaggi *sms* provenienti da un'utenza mobile intitolata Gazzada Schianno del 10 maggio 2019 ore 19.16, recante il primo *“Sabato 18/05, ore 10.30 - Casa dell'Acqua, incontro con Vice Presidente Regione Avv. F. Brianza. Omaggi ai partecipanti sms sponsor puntogmoto.it”* e il secondo *“Concerto Pianoforte e Chitarra, Villa De Strens, Gazzada Schianno, Domenica 19 maggio ore 17. Ingresso gratuito, segue rinfresco. sms sponsor mill.car.it”*;
- copia del messaggio di posta elettronica proveniente dall'indirizzo *“alfonsominonzo@gmail.com”*, avente ad oggetto il contenuto degli stessi messaggi *sms* di cui sopra;
- copia della cartolina degli appuntamenti calendarizzati dalla lista *“Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno”*, in cui è sponsorizzato l'evento del 18 maggio 2019 relativo all'inaugurazione della *“Casa dell'Acqua”* insieme al simbolo della Lista e alla foto dei componenti”;

PRESA VISIONE altresì degli allegati stralci del documento dal titolo *“Punto Comune Maggio 2019”*, recante in copertina la dicitura *“periodico a cura dell'amministrazione Comunale di Gazzada Schianno n. 1/2019”*, il sottotitolo *“Fatti, non parole e vane promesse per il nostro Comune”* e lo stemma del Comune di Gazzada Schianno, in prima pagina l'editoriale a firma Cristina Bertuletti - Sindaco di Gazzada Schianno dal titolo *“Grazie a tutti”* con valutazioni degli anni del mandato amministrativo, ringraziamenti e propositi per il futuro, e nelle successive l'invito alla

“giornata della Casetta dell’Acqua” e l’articolo a firma del “Gruppo Consiliare Lega Nord e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno”;

RITENUTO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che la diffusione di comunicazioni inviate tramite la messaggistica sms da un’utenza mobile non identificata nel numero e quella proveniente dall’indirizzo di posta elettronica privato, non risultando collegati con l’Ente, non lasciano presumere che si tratti di canali di comunicazione ufficiali del Comune di Gazzada Schianno;

RILEVATO inoltre che l’attività di comunicazione degli appuntamenti calendarizzati contenuti nella cartolina segnalata non risulta essere stata realizzata dal Comune di Gazzada Schianno, ma dalla Lista “Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno”;

RILEVATO invece che il periodico dal titolo “Punto Comune Maggio 2019” a cura dell’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno n. 1/2019 reca il logo del Comune e, per quanto si evince dagli allegati, contiene nell’editoriale del Sindaco oltre alla foto e alla firma espressioni del seguente tenore “Grazie a tutti. Dieci anni passati velocemente, ma possiamo guardare con orgoglio a tutto quello che è stato fatto. Con i piedi per terra e senza illusorie promesse come quelle sbandierate dall’attuale minoranza”, nonché nell’articolo del Gruppo consiliare di maggioranza il titolo “Il vecchio che ritorna. Passati 5 anni, è nuovamente tempo di elezioni. E è venuto il momento di guardare attentamente a un ritorno quantomeno sospetto, supportato da un’ala di sinistra, alla ricerca di potere”;

RAVVISATA la riconducibilità di tale attività al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Gazzada Schianno del 26 maggio 2019, come si evince dalla intestazione della copertina riferita al mese di “Maggio 2019” e alla periodicità del “Punto Comune”, informatore comunale di Gazzada Schianno registrato presso il Tribunale di Varese in data 21 gennaio 2001 n. 822, che, in mancanza di prova contraria da parte dell’Ente, si ritiene presumibilmente diffuso in tale periodo;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Gazzada Schianno appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto il periodico riporta il logo del Comune e la foto e la firma

del Sindaco, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché contiene dichiarazioni e valutazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo in chiara contrapposizione con il gruppo di minoranza consiliare e per questo oggetto di propaganda politica ed elettorale;

RITENUTO di condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RAVVISATA la non riconducibilità degli inviti ad eventi trasmessi tramite messaggi *sms*, *mail* e cartolina degli appuntamenti della lista di maggioranza al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e quindi l'insussistenza per tali fattispecie della violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, invece, la non rispondenza del periodico "*Punto Comune Maggio 2019*" oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, in quest'ultimo caso, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del periodico oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Gazzada Schianno di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il periodico dal titolo "*Punto Comune Maggio 2019*" a cura dell'Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno n. 1/2019", recante il logo del Comune, la foto e la firma del Sindaco, non ritenuta indispensabile in quanto contiene dichiarazioni e valutazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo in chiara contrapposizione con il gruppo di minoranza consiliare e per questo oggetto di propaganda elettorale, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detto periodico a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre*

Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Gazzada Schianno e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi